



Comune di Mola di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 228 Registro Delibere

Data: 29/10/2013

Oggetto: DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA LEGALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. APPROVAZIONE.

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 18:30 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nella sala delle adunanze di questo Comune, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto. Risulta che:

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	DIPERNA DOTT. STEFANO	A
2	VICE SINDACO	DELRE SEBASTIANO	P
3	ASSESSORE	CARBONARA VITO	A
4	ASSESSORE	VAVALLO SABINO	P
5	ASSESSORE	PALAZZO MICHELE	P
6	ASSESSORE	PAPEO NICOLA MASSIMO ENRICO	P
7	ASSESSORE	PELLEGRINI NICOLA	P

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 29/10/2013

Responsabile del Servizio

F.to DOTT. FILIPPO LORUSSO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere:

Data:

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

Il Vice Sindaco DELRE Sebastiano, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Dato atto che il Comune di Mola di Bari, pur contemplando al suo interno alcuni dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, pur tuttavia non dispone, a tutt'oggi, nell'ambito della propria dotazione organica, di un ufficio legale, adeguatamente strutturato in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto, sia in fase stragiudiziale, sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali e amministrativi;

Considerato, conseguentemente, che laddove sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, deve affidare l'incarico di patrocinio legale, ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense;

Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/8/2010, n. 136", nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessità di distinguere tra l'appalto di servizi legali, di cui all'allegato II B, categoria 21, D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale;

Considerato altresì che in numerose interpretazioni giurisprudenziali viene evidenziato che, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, l'attività finalizzata alla individuazione del professionista patrocinatore deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento e non discriminazione;

Preso atto che con Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012 sono stati approvati i nuovi parametri per i compensi professionali, eliminando le tariffe previgenti;

Preso atto altresì che la L. n. 247 del 31.12.2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*" ha riformato in maniera sostanziale la disciplina riguardante l'ordinamento della professione forense prevedendo all'art. 13, in particolar modo, che

"2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Conseguentemente, alla stregua delle nuove disposizioni in materia, è pertanto necessario che la Pubblica Amministrazione adotti criteri generali sulla base dei quali, di volta in volta, possa essere definito e quantificato, ferme restando le variabili legate all'alea del giudizio e alla incertezza dei tempi di causa, il compenso spettante al legale officiato difensore della stessa;

Ravvisata la necessità di convenire sempre e preventivamente gli onorari dovuti al fine della

tutela del pubblico erario e avendo cura di controllare che le eventuali voci ulteriori di spesa siano congrue rispetto all'attività effettivamente svolta;

Ritenuto quindi opportuno approvare un disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela sia stragiudiziale che giudiziale dell'Ente che preveda la costituzione di un elenco di avvocati professionisti, singoli ovvero associati, da aggiornare periodicamente cui i potersi riferire, secondo i criteri individuati nel disciplinare medesimo, ogni qual volta se ne verifichi l'esigenza;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Generali, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Preso atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto non comporta attuali riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il D.lgs 163/2006;

Visto il D.lgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;**

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

1. **Di approvare** il disciplinare per il conferimento di incarichi legali esterni, allegato alla presente deliberazione sub A);

2. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Affari Generali, gli adempimenti finalizzati alla formazione dell'apposito elenco (short list) di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale e di rappresentanza in giudizio dell'Ente;

3. **Di prendere atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

3. **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to Vice Sindaco DELRE
Sebastiano

F.to Segretario Generale Dott.ssa Maria
Teresa CARBONARA

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.moladibari.ba.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/11/2013 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Mola di Bari, li 05/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/10/2013 (art. 134 – c.4 – D.lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Mola di Bari, li 05/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mola di Bari, li 05/11/2013

Il Segretario Generale



COMUNE DI MOLA DI BARI

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

INDICE

- ART. 1 - PREMESSA**
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO**
- ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**
- ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**
- ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**
- ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**
- ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE**
- ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
- ART. 9 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI**
- ART. 10 - COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO**
- ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE**
- ART. 12 - ATTIVITA STRAGIUDIZIALE**
- ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE**
- ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- ART. 16 - NORME DI RINVIO**

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Mola di Bari per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale).

L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti per materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro
- 4) Diritto Penale
- 5) Recupero crediti

Il professionista o lo studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente (vedi art. 7 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- f) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
- g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la documentazione come da apposito avviso pubblico.

L'iscrizione all'Elenco avrà una durata di due anni. Alla scadenza di detto termine l'Ente provvederà, mediante apposito Avviso, alla procedura di aggiornamento e rinnovo dell'Elenco.

L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- d) attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi legali;
- e) foro di competenza per la causa.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, purchè lo stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall'elenco.

ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Mola di Bari potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dell'Elenco

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di :

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico affidato;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma precedente la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ciascun Responsabile di Servizio investe il Servizio Contenzioso delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività, che preludono o possono sfiduciare in contenzioso giudiziale.

Il Responsabile del Servizio interessato, a tal fine, relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ovvero in sede giudiziale, se ne ricorrano i presupposti.

I Responsabili di Servizio, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, su richiesta dell'Ufficio Contenzioso, redigono apposita relazione nella quale esprimono il proprio parere in merito alla costituzione o non costituzione in giudizio.

La Giunta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 40 dello Statuto Comunale adotta la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. IL mandato "ad litem" è conferito dal Sindaco, al legale incaricato secondo il presente disciplinare.

In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti, con determinazione dirigenziale del Responsabile del servizio contenzioso, tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi.

Preliminarmente al conferimento dell'incarico vengono individuati sulla base di tali presupposti, all'interno dell'albo, alcuni professionisti, in numero non inferiore a cinque, ai quali il responsabile del servizio contenzioso chiederà dettagliato preventivo relativo all'incarico da affidare.

Tali preventivi formeranno oggetto di valutazione ai fini del conferimento dell'incarico.

Può prescindere dalla richiesta dei preventivi, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato, solo qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto dell'instauranda controversia.

La Determinazione di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

A seguito del conferimento dell'incarico a colui che abbia presentato il preventivo più basso e della relativa accettazione, si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Servizio Contenzioso trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Tutti gli uffici del Comune per il tramite del Servizio Contenzioso hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo la lite.

Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente provvederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale.

ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Mola di Bari, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Mola di Bari, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Mola di Bari in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- d) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- e) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
- f) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Mola di Bari, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 9 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti particolarmente esperti nella specifica materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.

ART. 10 - COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO

Al fine di contenere la spesa pubblica, nei giudizi promossi avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei limiti del valore disciplinato dal vigente codice di procedura civile, l'Amministrazione potrà autorizzare il Sindaco a stare in giudizio personalmente, avvalendosi dell'assistenza legale del Responsabile del Servizio Contenzioso.

ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale, non potranno essere superiori, come importo economico al valore medio di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al Decreto del Ministero Giustizia n. 140 del 20.07.2012

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

In ogni caso l'importo liquidato non può essere superiore a quello previsto nel preventivo

L'importo può invece essere motivatamente ridotto dal responsabile del servizio contenzioso qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Qualora l'ente venga dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice imponga alla controparte di rimborsare al Comune le spese legali sostenute, il legale dell'Ente si vedrà corrisposto l'importo determinato dal Giudice, se questo è superiore a quanto previsto nel preventivo presentato.

In caso di soccombenza parziale il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto al valore stabilito.

In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito.

In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 50% rispetto al valore stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto al professionista previo deposito da parte del professionista di apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune di Mola di Bari è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

ART. 12 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Il Comune di Mola di Bari si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di affidare ai professionisti iscritti nell'elenco, con particolare riferimento a determinate materie, specifici incarichi che presuppongono una preventiva attività di carattere stragiudiziale.

I compensi per l'espletamento dell'attività saranno determinati in base al valore della pratica e secondo i parametri contenuti nella seguente tabella:

Valore fino a 2.000,00:	fino ad un massimo di € 200,00
Da 2.000,01 a 5.000,00:	fino ad un massimo di € 500,00
Da 5.000,01 a 20.000,01:	fino ad un massimo di € 1.000,00
Da 20.000,01 a 200.000,00:	fino ad un massimo di € 3.000,00
Da 200.000,00 a 500.000,00:	fino ad un massimo di € 4.500,00

Nessun ulteriore onere graverà sul Comune di Mola di Bari per le prestazioni rese, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo complessivo sarà liquidato a conclusione della prestazione, su presentazione di idonea documentazione a riprova.

ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente.

Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

A tal fine il Responsabile del Servizio competente per materia, per le cause pendenti, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeat e del quantum debeat

al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva (vedi art.9) se ne ricorrono i presupposti.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i nonchè dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

A seguito dell'approvazione del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.